



Unione degli Industriali
della Provincia di Varese

Tra economie anemiche, borse impazzite, regole asfissianti e riforme bancarie: che futuro ci aspetta?

*Credito e regole: i condizionamenti della
regolamentazione europea alla politica del credito
delle banche*

Prof. Andrea Ferretti

Docente “Corso di Gestione delle Imprese Familiari” - Università di Verona.

Docente “Credito alle Imprese, Analisi di Bilancio e Monitoraggio del Credito” della Scuola di
Formazione del Banco Popolare.

Giornalista.

16 Maggio 2016




Banca

Rischio


- Il business bancario è esposto a diverse tipologie di rischio


Patrimonio

- La dotazione patrimoniale è l'argine teso a contenere il rischio



	<u>Descrizione</u>	<u>Impatto contabile</u>
<pre>graph LR; A[Rischio di credito] --- B[Perdita Attesa]; A --- C[Perdita inattesa];</pre>	<ul style="list-style-type: none">• Perdita media che si verificherà a 1 anno, dati gli impieghi erogati dalla Banca	<ul style="list-style-type: none">• Perdita attesa a conto economico
	<ul style="list-style-type: none">• Perdita che si potrebbe verificare in futuro, dati gli impieghi erogati dalla Banca, non coperta dagli accantonamenti relativi alla perdita attesa	<ul style="list-style-type: none">• RWA e connesso requisito di capitale (stato patrimoniale)






• 350


10,4%	18%	196	(2,8%)	84	4,64%	(0,86%)
-------	-----	-----	--------	----	-------	---------

140

14



ITALIA	16,7%
PORTOGALLO	16,3%
SPAGNA	7,1%
FRANCIA	4,2%
GERMANIA	3,3%
GB	2,8%
NORVEGIA	1,4%
SVEZIA	1,0%
FINLANDIA	1,7%
MEDIA UE	5,6%



GERMANIA	247 mld + 465 (COME GARANZIE tra il 2008-2014)
GB	136
SPAGNA	56
OLANDA	51
IRLANDA	48
AUSTRIA	26
BELGIO	19
PORTOGALLO	17
FRANCIA	11
ITALIA	4


Dall'estate 2013 cambiano le regole sugli aiuti alle banche



**MODIFICHE INTRODOTTE DALL' EBA IN MATERIA DI
*NON-PERFORMING EXPOSURES***

Le nuove disposizioni, integrate da apposita normativa di Banca d'Italia, comportano una classificazione delle esposizioni deteriorate in parte diversa rispetto alla precedente:

- Esposizioni scadute e/o sconfiniate deteriorate (Past Due): nulla cambia rispetto ad oggi e, al momento, è ancora invariata la soglia di materialità (che potrebbe essere oggetto di rivisitazione)
- Inadempienze probabili (“Unlikely to pay”): assorbono i precedenti “Incagli” e “Crediti ristrutturati” e comprendono (nuova definizione) *“le esposizioni per le quali la Banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie”*
- Sofferenze: nulla cambia rispetto ad oggi.




**ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINATE DETERIORATE
IL PAST DUE**

Per Past due si intendono le esposizioni scadute o sconfinanti, in via continuativa, da più di 90 giorni.

Nel calcolo del past due non tutti gli sconfinamenti sono presi in considerazione, ma solo quelli che derivano dalla libera operatività del cliente (ad esempio uno sconfinamento di conto corrente o derivante dal mancato rimborso di un finanziamento).

Non rientrano nel calcolo del Past due gli sconfinamenti relativi ai rischi autoliquidanti (esempio: anticipi sbf, anticipi export, sconto effetti, ecc. – vedasi la categoria di “rischi autoliquidanti” nella segnalazione di Centrale Rischi - e le esposizioni relative ai “crediti di firma”).

E' possibile la compensazione tra sconfinamenti e margini disponibili su linee di credito della medesima rischiosità.



Tuttavia, si ha una classificazione automatica in past due solo quando lo sconfinamento/scaduto continuativo oltre i 90 giorni risulti, alla data di segnalazione, pari o superiore alla soglia del 5% dell'esposizione per cassa (soglia di materialità).



IL CREDITO FORBORNE

L'EBA (European Banking Authority) ha fornito alle autorità di vigilanza europee una serie di indicazioni aggiuntive per valutare la qualità degli attivi.

L'attenzione si è concentrata sulle definizioni di esposizioni oggetto di **concessioni di tolleranza (*forborne exposures*)**.

In sostanza l'analisi dei casi di modifica delle condizioni contrattuali concesse ad una impresa, anche in assenza di una formale ristrutturazione, costituirà un ulteriore strumento di valutazione della qualità dei crediti erogati dalla Banca.

PRINCIPI GENERALI

La modifica degli accordi contrattuali, concessa dalla Banca ad un cliente per consentirgli di far fronte ai propri impegni nonostante la situazione di difficoltà finanziaria che sta attraversando, costituisce una misura di *forbearance*, ossia di “tolleranza” che il pagamento non avvenga in base alle pattuizioni originariamente sottoscritte.

Il credito per il quale sia stata concessa la modifica degli accordi come sopra indicato è definito credito *forborne (tollerato)*.

La richiesta, da parte del cliente e in senso a lui favorevole, di modifica degli originali termini di pagamento o delle condizioni economiche di un prestito e/o il rifinanziamento parziale o totale del debito comporta la verifica, da parte della Banca, dell'esistenza delle condizioni per identificare tale concessione come una tolleranza (*forbearance*).

PRINCIPI GENERALI

Perché un credito sia identificato come *forborne*, ossia beneficiario di una tolleranza, è necessario che, a seguito di una specifica valutazione, siano riscontrate entrambe le seguenti condizioni:

- lo stato di **difficoltà finanziaria** che il debitore sta affrontando, ovvero è in procinto di affrontare nel far fronte ai propri impegni di debito;
- il credito sia oggetto della **concessione di una tolleranza (*forbearance*)**, a fronte di difficoltà finanziarie attuali o che si sarebbero manifestate in assenza della concessione medesima.

Qualora sia attestata l'esistenza di **entrambe le condizioni**, la linea di credito ed i rapporti ad essa collegati sono identificati come “Esposizione oggetto di concessioni di tolleranza (c.d. *forbearance*)”.

Qualora sia stata attestata l'esistenza dello **stato di difficoltà finanziaria** che il debitore sta affrontando, deve essere verificata la concessione di *forbearance*.

La **verifica** della concessione di *forbearance* è riferita alla singola linea di credito ed ai suoi rapporti di utilizzo. Ne consegue che una controparte in stato di difficoltà finanziaria potrebbe avere solo parte della propria esposizione classificata come credito "*forborne*".

Possono costituire una "concessione" di *forbearance a titolo di esempio*:

- la **proroga di un fido temporaneo** in scadenza;
- la **rinegoziazione dei termini di pagamento** (ad esempio di un prestito a rimborso rateale);
- la **concessione di un nuovo fido** o **l'aumento** di un fido in essere mediante il quale inquadrare un utilizzo scoperto o sconfinante.

Qualora, invece, oggetto della proposta non sia la modifica delle originarie pattuizioni contrattuali di un prestito, o la richiesta di un nuovo affidamento per far fronte al pagamento di un altro finanziamento in scadenza o scaduto, non si ha “concessione” di forbearance.

In particolare, non costituisce una concessione di forbearance il nuovo fido o la variazione di un fido in essere:

- per rischi di natura autoliquidante o per crediti di firma;
- per finanziare il ciclo produttivo (ad esempio i finanziamenti import, per acquisto scorte, ecc.).

Grazie per l'attenzione!
Andrea Ferretti

www.andreaferretti.com

a.ferretti100@gmail.com

cell 3342634021